



Roma, 19 dicembre 2013  
Protocollo: 3343/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°32

Oggetto: interesse legale per l'anno 2014

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 19-2013 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

Roma 17 dicembre 2013

Prot. n. 11.671

Spett. le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE FIGC

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 19 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto " Interesse legale per l'anno 2014 ", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

17 dicembre 2013

prot. 11.671

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 19 - 2013

Oggetto: Interesse legale per l'anno 2014 –

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre u.s., è stato disposto, all'art. 1, che la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1 per cento in ragione d'anno a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La riduzione del saggio legale dal 2,5 all'1 per cento dal 2014, comporta, tra l'altro, un beneficio ai fini del ravvedimento operoso che, come è noto, richiede il versamento, oltre che dell'imposta a suo tempo non versata e della relativa sanzione, degli interessi legali che vanno calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso al giorno in cui avviene il pagamento con il ravvedimento.

Pertanto, in caso di ravvedimento operoso da eseguire nel 2014 per versamenti che dovevano essere effettuati nel 2013, dovrà essere calcolato l'interesse del 2,5 per cento fino al 31 dicembre 2013 e l'1 per cento per il periodo successivo fino al giorno del pagamento.

Si ricorda che in caso di ravvedimento cd. *lungo*, la sanzione è pari ad un ottavo del 30% e, cioè, al 3,75% dell'imposta dovuta.